

I coniugi che hanno celebrato in Chiesa il matrimonio, poi trascritto per gli effetti civili, anziché rivolgersi al Giudice civile per il divorzio, si possono rivolgere al Giudice canonico per ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, la pronuncia di **nullità del matrimonio**.

La sentenza di nullità può avere effetto nell'ordinamento civile.

La sentenza di nullità è cosa diversa dal **divorzio** perché il matrimonio annullato dal Giudice canonico è come se non fosse mai stato celebrato, mentre la sentenza di divorzio emessa dal Giudice civile scioglie un vincolo matrimoniale che era perfettamente valido.

Naturalmente se interviene una sentenza di divorzio, questa non ha effetti per la Chiesa, ed il vincolo matrimoniale religioso permane.

A differenza di quanto avviene nel **divorzio**, l'annullamento canonico non presuppone poi una separazione personale dei coniugi.

Per la Chiesa il matrimonio tra battezzati, quando si risolve in un patto nuziale valido, è un Sacramento, cioè un segno esteriore istituito da Cristo per dare la grazia.

Elementi fondamentali del matrimonio canonico.

Il Sacramento conferisce pertanto, per la Chiesa, una particolare stabilità alle **qualità** connesse con l'essenza stessa del matrimonio, quali

l'unità (da cui deriva l'obbligo di fedeltà)

e

l'indissolubilità del vincolo.

Tali *qualità* o *proprietà*, sono considerate così importanti, che qualora fossero escluse da uno o da entrambi i coniugi, porterebbero inevitabilmente alla invalidità del consenso, e quindi del vincolo matrimoniale stesso

Le **finalità** del matrimonio canonico, ovvero gli *obiettivi* a cui deve tendere per sua natura l'istituto matrimoniale religioso, sono la

procreazione

e

l'educazione dei figli

.

Questa fondamentale finalità si fonde in pratica, formando un tutt'uno inseparabile, con una serie di disposizioni personali, riguardanti il piano morale, economico fisico ecc., definiti come il *bonum coniugum*.

Per riassumere ancora oggi gli *elementi essenziali* del matrimonio canonico, che non possono mai essere esclusi dai coniugi, si usa la formula espressa da S. Agostino consistente nel

bonum sacramenti, bonum fidei

e

bonum prolis.

Impedimenti alla celebrazione del matrimonio canonico.

Il diritto al matrimonio (c.d. *ius connubii*) costituisce la regola; però in taluni casi la Chiesa stabilisce delle *leggi inabilitanti* la persona dei nubendi che rendono invalido il consenso matrimoniale eventualmente posto.

Il carattere eccezionale di tali **impedimenti** rende però possibile la *dispensa*, da parte dell'Autorità canonica preposta (a volte la Sede Apostolica e a volte l'Ordinario del luogo),

quando esiste una *causa giusta, ragionevole*

e

proporzionata.

C'è da considerare che i c.d. *matrimoni misti*, cristiani battezzati ma appartenenti a confessioni diverse, ovvero tra un cattolico e un appartenente ad altra religione, è proibito dalla Chiesa, anche se a determinate condizioni può essere concessa la *dispensa*.

Sono impedimenti al matrimonio:

1-L'età *dei nubendi*, che deve essere di sedici anni per l'uomo e quattordici per la donna. La Conferenza dei Vescovi italiani ha fissato per entrambi l'età di 18 anni, adeguandosi alla legge civile (è possibile la *dispensa*);

2-L'*impotenza antecedente e perpetua* (non è ammessa *dispensa* essendo impedimento di diritto naturale);

3-*Precedente legame sacramentale* (o c.d. *naturale*, cioè tra non sudditi della Chiesa ma con unione onesta e legittima) *matrimoniale* (non è ammessa *dispensa* essendo impedimento di diritto naturale);

4-*Disparità di culto*, cioè tra un battezzato e un non battezzato (è possibile la *dispensa*);

5-L'*ordine sacro*, cioè per coloro che sono costituiti negli ordini sacri ((è possibile la *dispensa*);

6-Il *voto pubblico di castità in Istituto religioso* (è possibile la *dispensa*);

7-Il *rapimento della donna con l'intento di sposarla* (la Chiesa non suole dispensare);

8-Il *crimine di coniugicidio*, ovvero uccisione del proprio coniuge e di quello del partner la Chiesa non suole dispensare);

9- La *Consanguinità*, in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale (non è ammessa *di spensa* per la linea retta essendo impedimento di diritto naturale, mentre può essere concessa negli altri casi);

10-L' *affinità* (è possibile la *dispensa*);

11-La *parentela legale (adozione)* (è possibile la *dispensa*).

I vizi del consenso.

Il **consenso matrimoniale** è l'atto giuridico che crea il matrimonio e, di conseguenza costituisce il sacramento. Esso ha pertanto valore assoluto nella validità del matrimonio canonico e deve essere *atto volontario tra persone capaci*, fornite cioè di uso della ragione sufficiente, di maturità di giudizio e di attitudine ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

La legge canonica *presume* che ci sia conformità tra l'intenzione dei nubendi, con la manifestazione esterna del consenso; qualora si riuscisse però a dimostrare la mancanza di corrispondenza tra il volere interno del nubendo e la manifestazione esterna, si arriverebbe ad ottenere una declaratoria di invalidità del matrimonio.

Vizi che invalidano il consenso matrimoniale canonico sono, in generale, la *mancanza dell'uso della ragione* (malattie psichiche, disturbi transitori della mente, abuso di droghe o alcoolici ecc., che non rendono

l'individuo responsabile dei suoi atti), il *difetto grave di discrezione di giudizio e l'impossibilità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio* (ad esempio per omosessualità o ninfomania), nonché *circostanze di fatto* capaci di rendere invalido il **consenso** prestato (ad esempio l'errore, l'ignoranza, la violenza, la simulazione ecc.).

In particolare:

1-L'ignoranza in ordine alla sostanza del matrimonio. E' un caso piuttosto raro, che consiste nella *mancata conoscenza* degli elementi che costituiscono l'identità dell'istituto matrimoniale;

2-L'errore che determina la volontà. Si tratta di un *falso giudizio* che determina la volontà e pertanto invalida il consenso matrimoniale.

Esso può riguardare lo stesso istituto matrimoniale, ed è allora un *errore di diritto*. Questo errore, se antecedente e determinante la volontà (si pensi all'errore relativo all'*indissolubilità e all'unità* del matrimonio), invalida il matrimonio.

Se riguarda invece la persona del futuro coniuge, antecedente e determinante, si tratta di un *errore di fatto*.

Si pensi all'errore sull'identità del coniuge (credo di sposare Maria e invece sposo Giovanna), o sulle qualità dello stesso, *directe et principaliter considerate* (credo di sposare un medico e invece non lo è). Anche in questo caso il matrimonio è invalido. Qualora invece la qualità del coniuge non risulti fondamentale ai fini del consenso, non si avrà invalidità.

Se riguarda infine la qualità fondamentale dell'altro, indotto dall'inganno del medesimo, si tratta di *errore dolosamente causato*. Anche in questo caso se l'errore è antecedente, grave,

provocato dall'esterno, e diretto ad ottenere il consenso, invalida il matrimonio.

3-La simulazione del consenso.

La simulazione è la divergenza cosciente e volontaria tra la volontà interna e la manifestazione esterna; si afferma di volere il matrimonio e invece non si vuole (simulazione totale), oppure si afferma di volere il matrimonio, ma si ha una restrizione mentale che esclude alcune proprietà essenziali del matrimonio stesso (la fedeltà, l'indissolubilità, la prole) (simulazione parziale).

Se c'è un atto positivo di volontà (*animus non contrahendi/animus se non obligandi*) prevalente rispetto ai motivi per cui ci si sposa, il matrimonio è invalido.

Una distinzione importante, ai fini della prova in giudizio della simulazione, è quella tra l'*esclusio*
ne del diritto

e

l'esclusione dell'esercizio del diritto.

Il consenso è invalido se si esclude il
diritto,

cioè l'obbligo che promana dal
consortium,

mentre è valido se si esclude solo l'
esercizio

, se si ha cioè solo l'intenzione di non adempiere quegli obblighi (
animus non adimplendi).

Questo criterio non si applica naturalmente all'esclusione della indissolubilità, che investe il sacramento stesso.

a) *Esclusione della prole.* Si vuole il matrimonio ma si esclude il *bonum prolis*. Al riguardo: nel dubbio

esclusione del
diritto

o

dell'esercizio del diritto,

si presume l'esclusione del
diritto

soltanto; se è intercorso un accordo tra i coniugi, si presume l'esclusione del solo

esercizio

; la presenza di figli fa presumere che non ci sia stata esclusione del *diritto*

, ma si ammette la prova contraria; l'

esclusione perpetua della prole

, per cause oggettive o durature, fa presumere il rifiuto del *diritto*

; l'

esclusione temporanea della prole

, per cause egoistiche e transitorie, fa presumere il rifiuto dell'

esercizio

;

i tempi d'attesa

tra celebrazione e la nascita del figlio non costituiscono motivo per chiedere la nullità.

b) *Esclusione dell'unità e della fedeltà coniugale.* Si vuole il matrimonio ma si esclude il *bonum fidei*,

il dovere di fedeltà. Con atto positivo di volontà ci si riserva di celebrare uno o più matrimoni oppure si esclude di essere fedele all'altro (si pensi all'intenzione di coltivare rapporti con persone dello stesso sesso). Al riguardo: se si intendono mantenere relazioni sessuali già in essere prima del matrimonio si presume che si voglia escludere soltanto l'*esercizio del diritto di fedeltà*;

lo stesso se c'è un atto bilaterale tra i coniugi; si presume l'esclusione del *diritto*

quando il proposito di intrattenere relazioni con terze persone ha carattere perpetuo.

c) *Esclusione dell'indissolubilità.* Come detto in questo caso non si ammette distinzione tra *diritto*

ed

esercizio del diritto.

Occorre un atto positivo della volontà per il quale almeno uno dei coniugi intende potersi liberare del vincolo per contrarre un nuovo matrimonio, qualora si volesse provare un matrimonio ritenuto solubile, oppure qualora sorgessero contrasti che rendesse impossibile la convivenza.

d) *Esclusione della sacramentalità del matrimonio.* Se questa esclusione prevale rispetto al matrimonio stesso, porterebbe all'invalidità di quest'ultimo.

4- *Violenza e timore.*

La violenza esterna, fisica o morale, rende nullo il matrimonio. Il timore deve essere antecedente al matrimonio, e deve costringere a sposare una persona verso cui si prova aperta avversione. La minaccia deve essere *grave* e non lasciare alternative alla parte.

5- *La condizione apposta al consenso.*

Se l'evento da cui si fa dipendere il consenso è futuro (*condicio de futuro*) il matrimonio è invalido, non potendosi sospendere quest'ultimo in attesa del verificarsi dell'evento; se invece l'evento da cui si fa dipendere il consenso è passato o presente, ed il soggetto non lo conosce (*condicio de praeterito vel de praesenti*) allora il matrimonio sarà valido. Tutto dipende, in quest'ultimo caso, dall'esistenza o meno del fatto; da ciò si dovrà valutare della validità o meno del matrimonio. Di solito la *condicio de praeterito vel de praesenti* riguarda una determinata qualità della persona del coniuge (se sei fertile, se non hai una determinata malattia ecc.). Per la liceità della condizione è richiesta la licenza scritta dell'Ordinario del luogo.

6- *La forma*

Perché il matrimonio sia valido, si richiede che il consenso sia prestato nella *forma stabilita dalla legge*. Sono tenuti alla forma canonica solo i battezzati. Il mancato rispetto della forma canonica, salvo *dispensa*, rende invalido il matrimonio.

Lo scioglimento del vincolo sacramentale

Il vincolo matrimoniale che nasce da un matrimonio valido (*rato*) e consumato, si ha per la Chiesa solo per morte di uno dei coniugi. La causa di nullità, infatti, non mira a sciogliere un matrimonio valido, ma ad accertare e dichiarare che quel matrimonio non è mai esistito perché

nullo

ab origine.

Se però il matrimonio, pure valido, **non è stato consumato**, se cioè i coniugi non hanno posto in essere la copula coniugale, il Romano Pontefice, per potestà vicaria di Cristo, se ricorre una giusta causa, può dispensare i coniugi dal vincolo di un matrimonio che, pur essendo astrattamente valido, non si è perfezionato con la consumazione.

Se vi è stata coabitazione, si presume la consumazione. La prova della mancata consumazione viene data attraverso *l'argumentum phisicum* (cioè l'esame medico), *l'argumentum morale* (le deposizioni delle parti e dei testi) oppure provando che i coniugi dopo la celebrazione non sono mai stati da soli.

In questo caso, se ne ricorrono le condizioni, si instaura un procedimento è diverso da quello delle cause di nullità, **di tipo amministrativo**, che viene istruito dal Vescovo diocesano e deciso dal Romano Pontefice.

Essendo una grazia concessa dal Romano Pontefice, non ha alcuna possibilità di essere fatta valere nell'ordinamento giuridico italiano. Peraltro, la legge 1 dicembre 1970, n.898, (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) la legge sul divorzio, all'art.3 n.2, lettera f prevede che “*Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi...nei casi in cui il matrimonio non è stato consumato*

”. E' quindi possibile ottenere una sentenza civile che pronunci lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili per lo stato italiano, per inconsumazione, ed una separata pronuncia di dispensa per matrimonio rato e non consumato da parte del Romano Pontefice.

Il processo matrimoniale di nullità.

Papa Francesco, con il MP *Mitis Iudex Dominus Iesus*, entrato in vigore l'8.12.2015, ha modificato il processo matrimoniale canonico, snellendo e velocizzando il procedimento, e restituendo la **piena giurisdizione**

sulla materia ai Vescovi diocesani

. Il Vescovo, dunque, è chiamato a rendersi disponibile all'ascolto dei fedeli, attraverso il triplice potere di rimettere i peccati, affidare i ministeri e sciogliere dai vincoli.

Una importante novità introdotta dal MP *Mitis Iudex* consiste **in un solo grado di giudizio** per la dichiarazione di nullità. La prima sentenza affermativa, decorsi i termini per l'appello (15 giorni innanzi al tribunale del Vescovo e 30 giorni innanzi al tribunale del Metropolita o alla Rota Romana), diventa esecutiva. Decade l'obbligo di appello

ex officio

al Tribunale superiore. Inoltre si è stabilito che se l'appello appare dilatorio il Tribunale collegiale del Metropolita può con decreto confermare la sentenza di primo grado.

Ancora è stata disposta la **gratuità totale**, compreso il patrocinio *ex officio*. Si è lasciato alla sensibilità delle parti di contribuire con un obolo.

Il vescovo diocesano, inoltre, diventa l'anima del **processo cosiddetto breve**, che potrà attuarsi secondo le strette condizioni indicate e da celebrarsi in due mesi: l'evidente nullità nei fatti incontestabili, l'accordo delle parti (o per lo meno l'assenza dichiarata della parte convenuta dal processo), mancanza di fede di uno o di entrambi i nubendi, la breve durata della convivenza coniugale, l'aborto procreato per evitare la procreazione, il mantenimento "ostinato" di una relazione

more uxorio,

l'inganno doloso per estorcere il consenso, la gravidanza estranea al *consortium coniugale*

della donna, la violenza e la mancanza dell'uso di ragione sufficiente..

La riforma tiene conto del motivo precipuo della richiesta di nullità matrimoniale: questa viene

chiesta per motivi di coscienza, per esempio vivere i sacramenti della Chiesa o perfezionare un nuovo vincolo stabile e felice, a differenza del primo.

Per l'assistenza alle parti non è poi più necessario l'avvocato rotale. Per patrocinare nelle cause di nullità matrimoniale sarà infatti sufficiente la laurea in diritto canonico oppure un diploma equivalente conseguito anche seguendo dei corsi

online

della durata di un anno, organizzati da facoltà, istituti e università cattoliche riconosciuti dalla Santa Sede.

Delibazione della sentenza

La sentenza di nullità del matrimonio concordatario emessa dai Tribunali canonici non è di per sé idonea a produrre effetto nell'ordinamento civile. A tal fine, per avere la sentenza efficace nello Stato italiano, **è necessario che la pronuncia canonica venga delibata dalla Corte d'Appello competente**

.

La Corte d'Appello, per fare ciò, deve accertare la sussistenza di alcuni requisiti: a) la propria competenza territoriale; b) che si tratti di matrimonio concordatario e che il Giudice canonico fosse competente a conoscere la causa; c) l'accertamento da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica della definitività della sentenza ecclesiastica e della regolarità del procedimento canonico; d) il rispetto, nell'ambito del giudizio canonico, del diritto delle parti di agire e resistere in modo non difforme a quanto previsto dall'ordinamento dello stato e) l'assenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell'ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica; f) che non sia pendente innanzi ad un giudice italiano un giudizio fra le stesse parti avente il medesimo oggetto (cioè la nullità dello stesso matrimonio, anche se per motivi diversi da quelli adottati in ambito ecclesiastico), instaurato prima che la sentenza canonica sia divenuta esecutiva

;

g)

che la sentenza ecclesiastica non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano

.

La domanda di delibazione, che deve essere necessariamente sottoscritta da un avvocato.

Gli effetti delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio, deliberate dalla Corte di Appello, retroagiscono *ex tunc*, cioè dal momento della celebrazione del matrimonio, come se non fosse mai stato celebrato alcun valido matrimonio.

Nel caso di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità, si applica la fattispecie del matrimonio putativo quanto agli effetti civili e sono quindi salvi, sino alla sentenza canonica di nullità, gli effetti civili in capo ai o al coniuge in buona fede, nonché in ogni caso riguardo ai figli.

Se, come spesso accade, i coniugi abbiano ottenuto la separazione ex art. 150 c.c., a seguito della pronuncia di nullità canonica la separazione stessa verrebbe meno per mancanza di causa ed oggetto e non ci sarebbe necessità al divorzio. Invece, se la pronuncia di divorzio viene ottenuta prima della delibazione della sentenza canonica, in ambito civile avrà effetto solo ed esclusivamente la pronuncia di divorzio per incompatibilità logica con la sentenza canonica stessa. La pronuncia religiosa, di conseguenza, non potrà avere alcun effetto al di fuori dell'ambito religioso.

Quanto all'eventuale contrasto della sentenza canonica con l'ordine pubblico italiano bisogna notare:

1-la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione della prole, quando tale intenzione sia accettata da entrambi i coniugi, non trova ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico visto che le leggi dell'ordinamento italiano non solo non prevedono alcun principio essenziale di non procreazione, ma configurano il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato cioè alla formazione di quella società naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale, sviluppo dell'unione coniugale (Cass. civ., Sez. I, 15/01/2009, n. 814);

2- la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso

che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris" assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi. (Cass. civ., Sez. I, 14/02/2008, n. 3709);

3) -in tema di declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, di uno dei "bona matrimoni" (cioè il consenso al vincolo d'indissolubilità) occorre che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero fosse da questo effettivamente conosciuta ovvero conoscibile con l'ordinaria diligenza, atteso che, ove le suindicate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ne consegue che il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità; la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo eventualmente acquisiti, non essendovi luogo in fase di delibazione ad alcuna integrazione di attività istruttoria (Cass. civ., Sez. I, 19/10/2007, n. 22011);

4- in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per "*incapacitas assumendi onera matrimonii*", la nullità discende da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso e non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di invalidità contemplate dagli artt. 120 e 122 cod. civ.; deve pertanto escludersi che il riconoscimento dell'efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, non rilevando in contrario le differenze della disciplina codicistica in punto di legittimazione attiva e rilevanza ostativa della coabitazione alla proponibilità dell'azione, in quanto non investono principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano (Cass. civ., Sez. I, 10/05/2006, n.10796);

5-non possono essere recepite sentenze pronunciate per motivi strettamente religiosi: si pensi al caso di annullamento ecclesiastico perché i coniugi sono di religione diversa, o perché uno dei coniugi era stato ordinato sacerdote o aveva fatto voto di castità.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (sez. I Civile, ordinanza 13 aprile – 11 maggio 2018, n. 11553) con l'**annullamento vengono meno i presupposti perché uno dei coniugi continui a versare all'altro il cosiddetto assegno di mantenimento.**

Se infatti il Tribunale canonico **annulla il matrimonio** tra due persone separate, anche l'**assegno di mantenimento**

stabilito in precedenza dal giudice della separazione può essere

a sua volta annullato:

a fronte del travolgimento del presupposto della nullità del tribunale non possono resistere le statuizioni economiche.

E' inoltre revocata ogni decisione in merito all'addebito della separazione a carico di uno dei due coniugi o di entrambi.

La situazione risulta diversa se l'assegno viene stabilito in sede di divorzio, perché si tratta "*di una forma di "solidarietà dopo il matrimonio"*".

I figli conservano i loro diritti nei confronti dei genitori. Conservano, tra l'altro, lo status di **figlio legittimo**

(salvo il caso in cui il matrimonio sia stato annullato per bigamia o per parentela e entrambi i genitori erano in malafede: in questo caso il

figlio legittimo

assume la qualità di

figlio naturale

. L'

affidamento

dei figli minori, così come il contributo di ciascun genitore al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, possono essere stabiliti d'accordo fra i genitori o, in mancanza di accordo, dal Giudice.

Tale azione si **prescrive** nel termine ordinario di **dieci anni**, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza; legittimati a proporre la domanda sono le parti del procedimento ecclesiastico, ma non gli eredi del coniuge.

